

STATUTO

ANTIGONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN NICANDRO GARGANICO FG
VIA ANTONIO GRAMSCI 250
Numero REA: FG - 300229
Codice fiscale: 04097840716
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita una società cooperativa sociale, cosiddetta di tipo "A" denominata "**ANTIGONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", ai sensi dell'art. 1, 1° comma, lett. A della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 2. Sede - La Cooperativa ha sede nel Comune di Sannicandro Garganico (FG) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle Imprese; spetta, invece, ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero potranno essere istituite con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Art. 3. Durata - La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 4. Normativa generale - Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 5. Normativa speciale - Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla Legge 381/1991 riguardante la disciplina delle cooperative sociali.

Art. 6. Requisito della mutualità prevalente - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, prestando la propria opera sia ai soci sia ai terzi e mantenendo il requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2512 del Codice Civile.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile:

a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

Allegato "A"

Repertorio n. 19.162

Raccolta n. 13.137

c) è vietato distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 7. Scopo sociale - La cooperativa sociale è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art.45 della Costituzione della Repubblica Italiana, essa opera senza finalità lucrative e persegue in forma mutualistica l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi (art. 1, 1° comma, L. 381/91, lett. a).

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria e di settore.

Potrà altresì dare adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 8. Oggetto sociale - La cooperativa al fine di realizzare lo scopo sociale esercita un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, minori di età, e/o malati.

In relazione a ciò la cooperativa può esercitare stabilmente e contemporaneamente le seguenti attività:

- gestione di case di riposo e cura, di strutture psichiatriche riabilitative, centri riabilitativi, day-hospital per minori, adolescenti, anziani, handicappati, malati di alzheimer ed altre malattie neuro degenerative, nonché emarginati in genere, mediante prestazioni di servizi socio assistenziali, socio amministrativi e sanitari;
- attività e servizi di autoambulanza e/o primo pronto soccorso;
- gestione di pronto soccorso estivo, con eventuale servizio di autoambulanza;
- attività e servizi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti e messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché di servizi integrati per residenze protette, per extracomunitari e rifugiati politici;
- gestione di strutture di accoglienza tipologia casa rifugio per donne vittime di violenza;
- gestione di strutture di accoglienza tipologia casa rifugio per persone vittime di tratta;
- gestione di strutture di accoglienza tipologia casa famiglia per gestanti, madri con figli a carico e adulti in difficoltà a rischio di emarginazione sociale;
- gestione di strutture di accoglienza tipologia comunità di recupero per persone con problematiche psico-sociali (ex tossicodipendenti o alcolisti);
- gestione di strutture di accoglienza tipologia comunità alloggio per persone diversamente abili con handicap neuro-motorio e/o con ritardi di apprendimento;
- gestione di strutture di accoglienza per persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà;
- gestione di centro di pronta accoglienza per cittadini immigrati e rifugiati politici;
- gestione di strutture di accoglienza tipologia comunità socio educative per minori a rischio di emarginazione sociale;
- assistenza all'infanzia e gestioni di asili nido;
- servizi socio educativi, innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
- gestione di strutture di accoglienza tipologia centri aperti polivalenti, centro sociale rieducativo, ludoteca, centro ludico, prima infanzia, tutor;
- servizi per l'attività didattica ed educativa per la crescita culturale e lo sviluppo psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, servizi educativi per il tempo libero, servizi di contrasto della povertà e della devianza;
- servizio per l'integrazione scolastica, extra scolastica e sociale anche dei soggetti diversamente abili;
- gestire strutture e servizi tipologia centri di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità, mediazione familiare;
- gestire strutture e servizi tipologia segretariato sociale, sportello sociale, servizio di pronto intervento sociale, servizio civile, servizio di telefonia sociale, sportelli per l'integrazione socio-amministrativa, socio-sanitaria e culturale degli immigrati;
- servizi di attività motoria, riabilitativa, preventiva e

curativa;

- servizi nel campo della riabilitazione psico-fisica;
- gestione di strutture socio assistenziali per soggetti autosufficienti e non;
- gestione di centri polifunzionali per portatori di handicap;
- gestione di comunità alloggio per soggetti autosufficienti e non;
- servizi e centro di riabilitazione;
- gestione di centri diurni ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- l'accompagnamento al lavoro o al disbrigo di varie commissioni tipo la riscossione di eventuali emolumenti e/o pensioni di persone disabili, anziane o comunque bisognose.

La cooperativa potrà altresì svolgere ogni altra attività strumentale al proprio oggetto sociale, ivi compresa a titolo esemplificativo, l'attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale, o comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti al medesimo.

E'espressamente vietata qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, l'esercizio delle attività di assicurazione, la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dei D.Lgs. 58 del 1998 e 385 del 1993 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa potrà altresì integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi, nonché altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà assumere partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.2545 septies del codice civile, previa delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 9. Esercizio dell'attività - La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi delle

prestazioni lavorative dei soci, comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

TITOLO IV

Soci

Art. 10. Categorie e requisiti dei soci - Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al numero stabilito per legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e dovrà essere posta in liquidazione.

I soci cooperatori sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci "lavoratori" che prestano la loro attività nell'ambito e nel rispetto dello scambio mutualistico;
- b) soci "fruitori" che beneficiano a vario titolo dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci "volontari", che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ammessi con le modalità, i diritti e gli obblighi di cui all'art.2 e seguenti della legge n. 381/1991;
- d) soci "in prova" (a norma dell'art.2527, 3°comma, Cod.Civ.) che sono soci prestatori ammessi ad una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto e non può rappresentare altri soci in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2468, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale

risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cooperatori di cui al presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Tali soci non possono superare un terzo dei soci cooperatori. Al termine di un periodo massimo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti nel presente atto.

e) soci "sovventori", di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 21.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano titoli di studio adeguati, possiedano idonee credenziali e che abbiano maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario

al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E' inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicare un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Il socio deve essere maggiorenne, non interdetto o inabilitato e non avere interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che non godano di una condotta irreprensibile e comunque coloro che hanno interessi in contrasto o in concorrenza allo spirito, agli scopi ed all'oggetto della società.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 11. Domanda di ammissione - Chi intende essere ammesso come socio dovrà:

- avere referenza e/o essere presentato da due soci fondatori o da due soci iscritti da almeno due anni nel libro dei soci.

- presentare all'organo amministrativo:

A. domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) possesso dei requisiti di cui all'art. 10;

f) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

B. fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 12. Procedura di ammissione - L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa, pertanto è previsto un periodo di pre-ammissione di 120 giorni, in cui l'organo amministrativo valuterà l'idoneità del soggetto richiedente. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.10 l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e da quel momento ha inizio il periodo di pre-ammissione.

Al termine del periodo di pre-ammissione in caso di accoglimento della domanda di ammissione, la relativa delibera dovrà essere ratificata entro sei mesi dall'assemblea dei soci e successivamente comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci previo versamento nelle casse sociali delle somme dovute.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13. Obblighi e responsabilità dei soci - I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- la tassa di ammissione;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 14. Quote - Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera l'organo amministrativo.

Art. 15. Cessione delle quote - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando:

il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 16. Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio.

In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del Codice Civile.

Art. 17. Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso compete ai soci che:

A) non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- 1) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- 2) la fusione o scissione;
- 3) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- 4) il trasferimento della sede sociale all'estero;

5) la revoca dello stato di liquidazione;
6) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
7) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma Codice Civile.
B) hanno perduto i requisiti per l'ammissione;
C) non si trovino più nelle condizioni di partecipare agli scopi sociali.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.
Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Art. 18. Esclusione - L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:
a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 10 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
d) che senza giustificato motivo non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
g) sia assente non giustificato a due assemblee consecutive.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla deliberazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art. 19. Liquidazione della quota - I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale

da essi effettivamente versato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro la data di approvazione del bilancio di cui all'art.22 del presente statuto.

In ogni caso non si rimborsa la tassa di ammissione versata.

Art. 20. Morte del socio - In caso di morte, gli eredi del socio hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione che possiedano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per assenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente ed eventualmente rivalutata nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 21. Patrimonio Sociale - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- 6) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti Pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al

fine del raggiungimento degli scopi sociali;

7) dai conferimenti effettuati dai soci "sovventori", confluenti nella costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22. Esercizio sociale e bilancio - L'esercizio sociale vale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Con tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23. Ristorni - L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavorativi ordinari.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da

apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati, in base alle decisioni dell'assemblea mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta in denaro;
- aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate;
- emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione di cui all'art.4 della legge n. 59/92.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 24. Destinazione dell'utile - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30 % (trenta per cento) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 23;
- d) un eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria;
- g) un eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili d'esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 25. Organi sociali - Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci o revisore unico se nominato.

Art. 26. Assemblee - Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in territorio italiano.

Art. 27. Convocazione dell'assemblea - L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi

(comunque non superiori ai 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 22 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale,
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta **alla presenza di un notaio.**

Art. 28. Modalità di convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea può inoltre essere convocata mediante avviso esposto presso la sede sociale 30 giorni prima.

Art. 29. Decisioni dei soci riuniti in assemblea - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno

e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

4. la modificazione dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 - bis del Codice Civile.

Art. 30. Costituzione dell'assemblea - L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Art. 31. Diritto di voto e rappresentanza in assemblea - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio aventi il diritto al voto. Non possono essere conferite più di 5 deleghe alla stessa persona.

Art. 32. Presidenza dell'assemblea - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 33. Organo Amministrativo - La cooperativa può essere amministrata alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci, al momento della nomina, comunque non superiore ai tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione, l'amministratore unico dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 34. Consiglio di amministrazione - Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i membri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In parità dei voti prevale quello del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 35. Poteri e funzionamento dell'Organo Amministrativo - Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può delegare specifici incarichi agli amministratori o a un comitato esecutivo, precisando i contenuti, i limiti e le modalità d'esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nel caso in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 36. Rappresentanza - La firma sociale e la rappresentanza della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri conferiti. I Consiglieri sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, di fronte a terzi ed in giudizio, ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la società cooperativa è rappresentata dal vice Presidente che ne fa le

veci, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

La funzione di Vice Presidente in caso di mancata nomina è attribuita al Consigliere più anziano.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, oppure l'amministratore unico potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Tutte le cariche investite dai membri dell'organo amministrativo sono a titolo gratuito, pertanto essi avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese incontrate per ragioni del proprio ufficio, in ogni caso l'assemblea dei soci può sempre deliberare su eventuali compensi all'organo amministrativo, stabilendone termini e modalità.

Art. 37. Controllo legale/Collegio sindacale - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a

informazioni riservate.

Il collegio sindacale, se presente, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 38. Controllo contabile/Revisore unico - Nei casi in cui per legge il controllo contabile non possa essere demandato al Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea dei soci un revisore unico ai sensi degli articoli 2409-bis C.C. e seguenti, alla cui disciplina completa si fa qui espresso rimando.

TITOLO VII

Scioglimento, liquidazione e altre disposizioni

Art. 39. Scioglimento - La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta dei soci.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto qui non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 40. In caso di liquidazione della società si applicheranno le norme di legge in materia di cooperativa sociale a mutualità prevalente.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41. Modificazione dell'atto costitutivo - Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale si applica l'articolo

2436 del Codice Civile.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del Codice Civile.

Art. 42. Clausola arbitrale - Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale.

Il collegio deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito di lodo.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 43. La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale, se non per delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata dei soci.

Art. 44. Le clausole mutualistiche di cui al presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Art. 45. Al fine di disciplinare al meglio il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Firmati: Carbonella Daniela - Giuseppe Marinacci - Nardella Lucia - Giuseppe Caruso - Agata Tiscia - Paolo Simonetti (segue sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Esente da imposta di bollo come da normativa vigente.